

dossier

XIX Legislatura

7 gennaio 2025

Misure urgenti in materia di cultura

D.L. 201/2024 – A.C. 2183



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 419



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it – ✕ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 394

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D24201.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Piano Olivetti per la cultura*)5
- Articolo 2 (*Progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato*).....8
- Articolo 3 (*Misure urgenti in materia di editoria e di librerie*).....13
- Articolo 4 (*Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio*).....17
- Articolo 5 (*Misure urgenti relative alle istituzioni culturali*)18
- Articolo 6 (*Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura giovani e Carta del merito*)22
- Articolo 7 (*Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo*)26
- Articolo 8 (*Misure urgenti in materia di formazione*)34
- Articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale*)36
- Articolo 10 (*Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*)38
- Articolo 11 (*Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura*)44
- Articolo 12 (*Disposizioni finanziarie*).....50
- Articolo 13 (*Entrata in vigore*)51

Schede di lettura

Articolo 1 (Piano Olivetti per la cultura)

L'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato "**Piano Olivetti per la cultura**", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

L'articolo in commento, composto di due commi, reca l'istituzione di un nuovo **Piano per la cultura**, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero della cultura, intitolato ad **Adriano Olivetti**.

La relazione illustrativa indica espressamente che il Piano si ispira alla visione innovativa di **Adriano Olivetti**, "l'industriale di Ivrea noto per aver combinato sviluppo economico, progresso sociale e cultura".

Egli, nato ad Ivrea nel 1901 e deceduto ad Aigle, in Svizzera, nel 1960, è figlio di Camillo Olivetti, fondatore nel 1908, della società Olivetti dedita alla costruzione di strumenti elettrici di misura, e dal 1911, di macchine da scrivere, per la fabbricazione delle quali si affermò rapidamente a livello internazionale. Adriano divenne direttore generale della società nel 1933 e poi presidente a partire dal 1938.

Noto anche per le sue iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale e ricreativo in relazione con gli insediamenti industriali della società, fu cultore di urbanistica e presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica.

Cavaliere del lavoro, diede vita (nel 1948) al "Movimento di Comunità", per il quale fu eletto deputato nella III legislatura della Repubblica (1958).

Per ulteriori informazioni sulla vita e sull'opera di Adriano Olivetti, si fa rinvio, tra l'altro, alla [voce dedicata](#) sul Dizionario biografico degli italiani curato dall'Istituto dell'enciclopedia italiana (Treccani), da cui è tratto il presente *abstract*.

Il **comma 1** dell'articolo in commento affida al Ministro della cultura il compito di adottare il "**Piano Olivetti per la cultura**", con le seguenti finalità:

a) favorire lo **sviluppo della cultura** come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di **sussidiarietà** orizzontale;

b) promuovere la **rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate**, in particolare quelle caratterizzate da

marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

c) valorizzare le **biblioteche**, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;

d) promuovere la **filiera dell'editoria libraria**, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;

e) tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli **archivi** nonché degli **istituti storici e culturali**, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

Il **comma 2** prevede che il citato Piano sia adottato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **con uno o più decreti del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Dispone altresì che il Piano Olivetti sia adottato in coerenza con la **Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne** di cui all'articolo 7 del [decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#) e tenuto conto delle previsioni del **Piano d'azione** di cui all'articolo 34 del [decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60](#).

L'articolo 7 del citato decreto-legge n. 12 del 2023, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto da numerosi ministri, oltreché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

La Cabina di regia ha funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche di promozione e sviluppo delle aree interne del Paese, e suo principale compito è l'approvazione del **Piano strategico nazionale delle aree interne**, documento dedicato ad individuare gli ambiti di intervento e le priorità strategiche nel settore, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

Alla definizione delle modalità operative del Piano si provvede con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia.

Per maggiori informazioni sul Piano, sui contenuti del quale si è svolta una consultazione pubblica conclusasi in data 6 settembre 2024, si invita a consultare [questo link](#).

L'articolo 34 del citato decreto-legge n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del [Programma nazionale cultura 2021-2027](#), affida ad un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il compito di approvare uno specifico **Piano di azione**, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle **sette regioni del Mezzogiorno** interessate dal programma.

In particolare, il Piano sarà strutturato nei seguenti progetti: un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un **progetto «periferie e cultura»**, finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

La relazione illustrativa evidenzia che l'istituendo Piano ha la finalità di individuare gli ambiti di intervento e le priorità strategiche nel rispetto e in stretta complementarietà con le programmazioni già in corso. La relazione chiarisce che **“non vi è, dunque, sovrapposizione tra i predetti Piani, bensì l'elaborazione di una strategia nazionale rivolta allo specifico settore della cultura e a tutte le aree del Paese, nel rispetto e in complementarietà con le programmazioni esistenti”**.

Articolo 2

(Progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato)

L’**articolo 2** dispone, ai commi da 1 a 5, che il Ministero della cultura istituisca una **unità di missione** per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 istituisce presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze una **posizione dirigenziale di livello generale** avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano. Il comma 7 statuisce che l’unità di missione e il dirigente generale sopra citati operano in stretto raccordo e coordinamento con la **Cabina di regia del Piano Mattei**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, il Ministero della cultura istituisce una **unità di missione** per la **cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato**.

Il **comma 2** dispone che la suddetta **unità di missione**, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di **cooperazione culturale** con Stati e Organizzazioni internazionali africane;

b) promuove il **dialogo tra enti e istituzioni culturali** italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di **progetti di rigenerazione culturale** nelle aree del Mezzogiorno;

c) **coordina i programmi di ricerca e alta formazione** promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell’Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del **patrimonio culturale africano**.

Il **comma 3** statuisce che l’unità di missione **opera fino** alla data del **31 dicembre 2028** alle dirette dipendenze dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.

Il **comma 4** stabilisce che l'Unità di missione è **composta** da un dirigente di livello generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, *5-bis* o 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi *5-bis* e 6 del medesimo decreto legislativo, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, [della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si ricorda che l'**articolo 19** del testo unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) reca norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali all'interno delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 4** stabilisce che gli **incarichi di funzione dirigenziale di livello generale** sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

Il **comma 5-bis** prevede che **tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali** disciplinati dai commi precedenti (ossia, gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale) **possono essere conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti**, di prima e di seconda fascia, delle amministrazioni dello Stato, **purché siano dipendenti pubblici**, anche di organi costituzionali, e previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Ai sensi del **comma 6** del medesimo articolo 19, **i medesimi incarichi possono essere altresì conferiti**, fornendone esplicita motivazione, **a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione**, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da

concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale. Gli incarichi di cui al comma 6 possono essere conferiti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato e per una durata che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o superiore, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Si rammenta altresì che, ai sensi **dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127**, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il **comma 5** dispone che agli **oneri** derivanti dai commi da 1 a 4, pari a **866.069 euro** per ciascuno degli anni **2025, 2026, 2027 e 2028**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La **relazione tecnica** chiarisce che gli oneri in questione corrispondono alle spese per il trattamento economico del personale che sarà dedicato all'unità di missione di cui ai commi da 1 a 4.

Il **comma 6** prevede che presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze è **istituita una posizione dirigenziale di livello generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della

dotazione organica del predetto Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al comma in esame, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A integrazione di quanto già detto in merito **all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, si ricorda che il **comma 10** del suddetto articolo prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Agli **oneri** derivanti dal comma in oggetto, pari a **245.526 euro** annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#).

La **relazione tecnica** chiarisce che gli oneri in questione corrispondono alle spese per il trattamento economico spettante alla posizione dirigenziale di livello generale istituita dal medesimo comma 6.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), al fine di **agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica**, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica".

Il **comma 7** statuisce che l'ufficio di cui al comma 4 e il dirigente generale a cui è conferito l'incarico di cui al comma 6, operano in stretto raccordo e coordinamento con la **Cabina di regia del Piano Mattei** di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161. I dirigenti generali di cui ai commi 4 e 6 partecipano alle sedute della predetta Cabina di regia.

Si ricorda che il "**Piano Mattei**", previsto dal [decreto-legge n. 161 del 2023](#), è un **documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo negli Stati africani**.

In particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il suddetto Piano strategico, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che esso venga adottato con

decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 2 istituisce la **Cabina di regia per il Piano Mattei**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A.. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate.

Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione istituita ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 161 del 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una **struttura di missione** alla quale è preposto un coordinatore e che è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. Con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2023](#) è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei.

Come risulta dall'apposito [focus](#) riportato nella pagina della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Piano Mattei è stato definito con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2024**.

Per un approfondimento si rimanda al [dossier](#) predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto ([A.G. 179](#)).

Articolo 3 *(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)*

L'**articolo 3** introduce tre distinte misure a sostegno dell'editoria e delle librerie. In particolare, sono istituiti: al comma 1, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024 per finanziare **l'apertura di nuove librerie** da parte di **giovani fino a trentacinque anni** di età; al comma 2, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 per **l'acquisto di libri**, anche in formato digitale, da parte delle **biblioteche** aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici; al comma 5, in via sperimentale, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato ad ampliare **l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo** attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo. I restanti commi recano disposizioni attuative o di natura finanziaria.

L'**articolo 3** si articola in sette commi, e reca tre distinte disposizioni in materia di editoria e di librerie.

Le **due misure** di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, sono a favore del **settore librario**, e sono poste in relazione con quanto previsto dall'**articolo 1 del decreto-legge in commento**.

L'articolo 1, alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento, affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, il "**Piano Olivetti per la cultura**", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali.

In particolare, tra le finalità del Piano spiccano, per quanto qui di interesse, la valorizzazione delle **biblioteche**, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale, e la promozione della **filiera dell'editoria libraria**, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità.

Ciò premesso, il **comma 1** dell'articolo in commento dispone che, al fine di **favorire l'apertura di nuove librerie** sul territorio nazionale da parte di **giovani fino a trentacinque anni** di età, nello stato di previsione del

Ministero della cultura è **istituito un fondo** con una dotazione di **4 milioni** di euro per l'**anno 2024**.

Il **comma 2** stabilisce che, al fine di **sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale**, nonché le **librerie caratterizzate da lunga tradizione** e interesse storico-artistico e le **librerie di prossimità** esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un **fondo** con una **dotazione di 24,8 milioni** di euro per l'**anno 2025** e di **5,2 milioni** di euro per l'**anno 2026**.

Il secondo periodo specifica che le risorse indicate sono assegnate alle **biblioteche** aperte al pubblico statali, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della [legge n. 534 del 1996](#), e della [legge n. 549 del 1995](#), per l'**acquisto di libri**, anche in formato digitale.

Si ricorda che la legge n. 534 del 1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad **enti culturali**, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare essa ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e il parere del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Le risorse da distribuire agli enti in questione sono appostati sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

La tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale per il triennio 2024-2026 è recata dal [decreto interministeriale 2 maggio 2024](#), per un approfondimento sul quale si rinvia al [dossier](#) prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema (AG 138).

Quanto agli **enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi** di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, essi sono riportati, per il Ministero della cultura, nella Tabella A allegata a tale legge. Il riparto dei contributi statali a tali soggetti, unitamente a quelli in favore dei soggetti indicati dalla Tabella 1 allegata alla [legge n. 448 del 2001](#), è effettuato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Le risorse da distribuire agli enti in questione sono appostate sul capitolo 2570 dello stato di previsione del Ministero della cultura. La ripartizione delle risorse citate relativamente all'anno finanziario 2024 è stata determinata con il [decreto ministeriale 7 giugno 2024 n. 200](#), per un approfondimento sul quale si rinvia al [dossier](#) prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema (AG 154).

Il **comma 3** statuisce che, per coprire gli **oneri** derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo in commento, pari **4 milioni** di euro per l'**anno 2024**, **24,8 milioni** di euro per l'**anno 2025** e **5,2 milioni** di euro per l'**anno 2026**, si provvede, quanto ai primi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021](#).

Trattasi degli stanziamenti dedicati alla “Carta della cultura Giovani e alla “Carta del merito”, per un approfondimento sulle quali si rinvia a quanto riportato *infra*, in commento all'articolo 6, recante disposizioni concernente tali iniziative.

Invece, quanto ai 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e ai 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, la copertura deriva dalla corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008](#).

Si ricorda che la norma citata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011.

Lo stesso comma 2 citato continua affermando che all'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il **comma 4** demanda ad uno o più **decreti del Ministro della cultura** la **definizione delle modalità di attuazione** dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato. Tali decreti dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

La **terza misura** recata dal presente articolo, disciplinata dai commi da 5 a 7, reca disposizioni in favore del settore dei **quotidiani in formato cartaceo**.

In particolare, il **comma 5**, al fine di **ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo** attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, istituisce, in via **sperimentale**, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un **fondo** da ripartire con una dotazione di **10 milioni** di euro per **l'anno 2025**.

Il fondo, così come si evince dalla relazione illustrativa, è finalizzato alla valorizzazione della cosiddetta "terza pagina", ossia lo spazio che i quotidiani italiani dedicavano al mondo della cultura latamente inteso, accogliendo rubriche letterarie, artistiche e mondane, a partire dagli albori del Novecento.

Il **comma 6** statuisce che le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5 sono definite da uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

Ai sensi del **comma 7**, gli oneri derivanti dall'applicazione del **comma 5** sono soddisfatti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 4

(Celebrazione del venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio)

L'**articolo 4** autorizza una spesa pari a **800 mila euro** per l'anno 2025 con la finalità di celebrare il venticinquesimo anniversario della **Convenzione europea sul paesaggio**, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L'**articolo 4**, composto da un unico comma, statuisce che, al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della **Convenzione europea sul paesaggio**, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata dall'Italia con la [legge n. 14 del 2006](#), è autorizzata la spesa di **800 mila euro per l'anno 2025**.

Si ricorda che la **Convenzione europea sul paesaggio** è un trattato internazionale promosso dal Consiglio d'Europa che promuove la protezione, gestione e pianificazione del paesaggio e promuove la cooperazione internazionale sulle politiche di paesaggio. Essa è stata adottata il 19 luglio 2000 ed ufficialmente sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000. Ad oggi risulta ratificata da [40 Stati europei](#).

Nella **relazione illustrativa** si ricorda che la [Convenzione europea del paesaggio](#) è parte del lavoro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale e naturale, sulla pianificazione territoriale e sull'ambiente. Oltre a fornire una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la convenzione dispone i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela che gli Stati membri si impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, sociale, storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita delle popolazioni.

Agli oneri derivati dall'attuazione dell'articolo in commento si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 5 *(Misure urgenti relative alle istituzioni culturali)*

L'articolo 5 destina alla **Giunta storica nazionale**, all'**Istituto italiano per la storia antica**, all'**Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea** e all'**Istituto italiano di numismatica** un contributo, a decorrere dal 2025, pari, complessivamente, a **1,8 milioni** di euro.

L'articolo 5, composto da tre commi, al **comma 1** concede un **contributo annuo, a decorrere dal 2025**, ad alcuni degli **istituti** che sono sottoposti all'attività di coordinamento della **Giunta storica nazionale** di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255](#).

La relazione illustrativa ricorda che la **Giunta storica nazionale** e gli **Istituti della rete - Istituto italiano per la storia antica, Istituto storico italiano per il medio evo, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Istituto per la storia del risorgimento, Istituto italiano di numismatica e Domus Mazziniana** – sono centri di ricerca e promozione culturale, dotati di personalità giuridica pubblica e rappresentano un importante riferimento per la diffusione e promozione della cultura e della storia italiana.

La loro disciplina è contenuta nel [decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255](#), adottato in attuazione del [decreto legislativo 28 ottobre 1999 n. 419](#), che ha disposto “la fusione, ovvero l'unificazione mediante inserimento in sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività”. Ciò ha condotto **all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici**, degli **istituti ad essa collegati** e delle **deputazioni e società di storia patria** – tutti enti che affondano la propria storia istituzionale in atti molto risalenti, quali il [regio decreto 25 novembre 1883 n. 1775](#) e il [regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1226](#). Per ogni approfondimento, si rimanda al [sito istituzionale](#) della Giunta centrale per gli studi storici.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, peraltro recentemente modificato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2023](#), ha configurato un sistema coordinato e strutturato a rete dove i singoli enti godono, entro limiti ben precisi, di autonomia amministrativa e contabile e, nello stesso tempo, riconosce ad uno di essi, la Giunta storica nazionale, la funzione di coordinamento scientifico e amministrativo.

In particolare, **alla Giunta spetta la competenza decisionale sulle questioni di interesse comune** agli istituti della rete, come il coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti storici, la redazione della bibliografia storica nazionale, la cura dei rapporti internazionali, la promozione, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, di ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attività dei singoli Istituti della rete, la promozione e il sostegno ad iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento

degli studi storici in Italia, l'organizzazione di incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia, l'organizzazione di missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia.

Gli Istituti menzionati svolgono una serie di attività di primaria importanza all'interno della rete descritta. Infatti, a questi sono demandati il reperimento, lo studio critico e la pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia, la promozione di ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane, la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato, degli insegnanti di scuola secondaria.

Inoltre, svolgono, in convenzione con le università, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché di attività di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attività, oltre a seguire attività inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.

In particolare, oltre che alla Giunta stessa, i fondi stanziati dall'articolo in commento sono destinati **all'Istituto italiano per la storia antica, all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e all'Istituto italiano di numismatica.**

Il comma 1 in commento specifica che tali stanziamenti sono finalizzati ad assicurare lo **svolgimento delle attività istituzionali**, nonché garantire il regolare **funzionamento delle strutture amministrative**, ivi inclusa la determinazione delle **dotazioni organiche**. Il contributo annuo per l'**anno 2025** è così ripartito:

- a) **700 mila** euro per la Giunta storica nazionale;
- b) **300 mila** euro per l'Istituto italiano per la storia antica;
- c) **400 mila** euro per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
- d) **200 mila** euro per l'Istituto italiano di numismatica.

Il **comma 2** statuisce che il contributo di cui sopra è destinato, per il 40 per cento, alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali, mentre il restante 60 per cento alle spese di funzionamento.

Il contributo è **erogato** dal Ministero della cultura **entro il 30 giugno** di ciascun anno. Gli enti menzionati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero della cultura una **relazione sull'impiego del contributo** medesimo.

Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che alla **Giunta storica nazionale** sia riconosciuto un **ulteriore contributo** annuo di **200 mila** euro, erogato anch'esso entro il 30 giugno di ogni anno, per la promozione e la realizzazione di **edizioni critiche** di opere di personalità rilevanti del XIX e XX secolo.

La relazione illustrativa rappresenta che - dei sette Istituti della rete sopra ricordati - **solo tre erano finanziati per legge** prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare: l'Istituto storico italiano per il medioevo, l'Istituto per la storia del risorgimento italiano, la Domus mazziniana. I rimanenti Istituti – sempre secondo quanto riportato dalla relazione - ricevono contributi pubblici esclusivamente attraverso la partecipazione a bandi ordinari di cui alla [legge n. 534 del 1996](#).

La norma in commento si occupa di garantire un **finanziamento specifico**, e a regime, a ciascuno **degli altri quattro Istituti**.

In relazione al fatto che i quattro istituti destinatari dei contributi disposti dall'articolo in commento sarebbero gli unici della rete a non ricevere contributi pubblici ulteriori rispetto a quelli tabellari ordinari, erogati su richiesta, ai sensi della legge n. 534 del 1996, si segnala, per la precisione, che mentre i contributi (ulteriori rispetto ai tabellari) di cui sono beneficiari **l'Istituto storico italiano per il medio evo e l'Istituto per la storia del risorgimento italiano** sono il frutto di specifiche **autorizzazioni di spesa previste per legge** (rispettivamente, dall'articolo 2 della [legge n. 169 del 2011](#), e dall'articolo 1, comma 341, della [legge n. 145 del 2018](#)) e corrispondono a specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero (rispettivamente, una al capitolo 2554 e l'altra al capitolo 2070), le **risorse pubbliche** di cui è beneficiaria la **Domus mazziniana** sono di natura diversa, essendo di **provenienza regionale** (in particolare essendo stata riconosciuta la Domus, per il periodo 2023-2027, istituzione culturale di rilievo regionale dalla Regione Toscana ed essendo essa stessa detentrica di un museo parimenti riconosciuto come di rilevanza regionale), oppure erogate dalle **tre università pisane** sulla base della convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della [legge n. 1230 del 1952](#). Limitandosi alle **sole risorse pubbliche di provenienza direttamente statale** di cui è destinataria la Domus, esse **sono invece, ad oggi, esclusivamente quelle "tabellari"** ordinarie di cui alla legge n. 534 del 1996 (si veda, da ultimo, il decreto interministeriale n. 166 del 2 maggio 2024).

Quanto alla legge n. 534 del 1996, si ricorda che essa ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad **enti culturali**, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare essa ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita **tabella**, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e il parere del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. Le risorse da distribuire agli enti in questione sono appostati sul **capitolo 2571** dello stato di previsione del Ministero della cultura.

La tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale per il **triennio 2024-2026** è recata dal [decreto interministeriale 2 maggio 2024](#)

(per un approfondimento sul quale si rinvia al [dossier](#) prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema, AG 138). **Tutti e sette gli Istituti della rete** risultano **ricompresi nella tabella vigente**, e risultano destinatari dei seguenti contributi:

- Giunta storica nazionale, 437.000 euro annui;
- Istituto italiano per la storia antica, 197.000 euro annui;
- Istituto storico italiano per il medio evo, 215.000 euro annui;
- Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 139.000 euro annui;
- Istituto per la storia del risorgimento italiano, 206.000 euro annui;
- Istituto italiano di numismatica, 30.000 euro annui;
- Domus Mazziniana, 93.000 euro annui.

Il **comma 3** specifica che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma in commento, pari a **1,8 milioni** di euro a **decorrere dall'anno 2025** si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 6

(Misure urgenti in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura giovani e Carta del merito)

L'**articolo 6** statuisce che i **sogetti presso i quali è possibile utilizzare** la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**», ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. Con previsione analoga, la medesima disposizione statuisce, inoltre, che, con riferimento al pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa "**Bonus cultura 18app**", i medesimi soggetti sono tenuti alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.

L'**unico comma** di cui si compone l'articolo in esame inserisce all'articolo 1 della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), dopo il comma 357-*quinquies*, il **comma 357-sexies**, con il quale si dispone che i **sogetti presso i quali è possibile utilizzare** la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**» previste dal medesimo articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, ai fini del **pagamento del credito maturato** sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

I medesimi soggetti di cui al periodo precedente, ai fini del **pagamento del credito maturato** nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa "**Bonus cultura 18app**" sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.

La **relazione illustrativa** rappresenta che l'introduzione della norma nasce dall'esigenza di risolvere una problematica emersa nel corso dell'indagine che la **Corte dei conti**, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, ha svolto rispetto all'iniziativa Bonus cultura 18app. In particolare, la [deliberazione n. 72 del 26 luglio 2023](#) ha evidenziato la necessità di prevedere un termine di scadenza per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture.

In effetti – prosegue la relazione – la mancanza di un termine perentorio per l'invio delle fatture ha generato la difficoltà di chiusura delle contabilizzazioni delle edizioni ormai da tempo concluse con conseguente giacenza di ingenti somme gestite dalla società Consap S.p.A.

In ottemperanza alle osservazioni rese dalla Corte dei conti, al fine di accelerare il più possibile la procedura di liquidazione delle fatture, l'articolo si propone:

a) per le edizioni future, di stabilire un termine decadenziale (90 giorni) per l'invio delle fatture che consenta di determinare con esattezza e in tempi brevi le risorse che il Ministero deve erogare alla società Consap ai fini del rimborso dei voucher evitando in tal modo la formazione di ingenti somme giacenti in gestione a Consap S.p.A.;

b) per le edizioni già concluse, di chiudere le contabilizzazioni fissando la data del 31 marzo 2025 quale termine decadenziale entro il quale, ai fini della liquidazione, gli esercenti sono tenuti ad inviare le relative fatture. Si tratta – chiosa la relazione – di crediti maturati ormai da anni che risultano non ancora fatturati e le cui risorse (che ammontano allo stato attuale ad euro 21.652.876,19) non possono, a normativa vigente, essere versate in conto entrata in assenza della norma oggetto di esame.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che un termine di novanta giorni per l'invio delle fatture è già previsto dalla disciplina regolamentare e precisamente dall'articolo 8, comma 3, del [decreto ministeriale n. 225 del 29 dicembre 2023](#). Quest'ultimo prevede che il saldo dell'importo maturato può essere richiesto entro e non oltre novanta giorni dal 31 dicembre dell'anno di utilizzazione del bonus.

Si ricorda che la "**Carta della cultura giovani**" e la "**Carta del merito**" sono strumenti volti a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani, cumulabili tra loro e previsti in sostituzione del Bonus cultura 18app per effetto della legge di bilancio **2023** (articolo 1, comma 630, lettera a), della [legge n. 197 del 2022](#)), che ha modificato a tal fine l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Più in particolare, la **carta cultura** giovani è un bonus di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro;

La **carta del merito** o bonus merito è un'iniziativa che offre un bonus da 500 euro per chi ha sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode.

Entrambe le Carte sono **assegnate al fine di consentire** l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Tali provvidenze, la cui erogazione è attribuita al Ministero della cultura, sono ulteriormente disciplinate con il già citato [decreto ministeriale n. 225 del 29 dicembre 2023](#), recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo di tali Carte.

In particolare, con riferimento ai **soggetti presso i quali è possibile utilizzare** la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», l'articolo 7 del citato decreto stabilisce che le imprese e gli esercizi commerciali, le sale

cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di [SOGEI](#), in un apposito **elenco**, consultabile sulla [piattaforma informatica dedicata](#), di cui all'articolo 5, comma 1. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal Ministero della cultura.

La medesima disposizione chiarisce che per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

L'avvenuta registrazione implica l'**obbligo**, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.

Quanto al **Bonus cultura 18app**, che come anticipato è stato sostituito dalla "Carta della cultura giovani" e dalla "Carta del merito" per effetto della legge n. 197 del 2022, esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 979, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di bilancio 2016) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. In particolare, esso consisteva in una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che avessero compiuto i diciotto anni di età nell'anno 2016. La Carta poteva essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 626, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)) aveva esteso il beneficio anche ai soggetti che avessero compiuto i diciotto anni di età nell'anno 2017 e nell'anno 2018.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 604, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)) aveva poi esteso la medesima Carta a coloro che avessero compiuto i diciotto anni di età nel 2019.

Analoghe estensioni erano state previste dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 357, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)), per coloro che avessero compiuto i diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021, e dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 357, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)) per coloro che avessero compiuto i diciotto anni di età nel 2022.

Articolo 7

(Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

L'**articolo 7, comma 1**, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. Il **comma 2** rende permanente - a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Il **comma 3** introduce un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».

L'**articolo 7, comma 1**, modifica l'articolo 63, comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

Tale disposizione prevede – nel testo previgente – che sono iscritti di diritto nell'elenco (previsto dal comma 1 dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- Consip S.p.a.;
- Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
- Difesa servizi S.p.A.;
- l'Agenzia del demanio;
- i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
- Sport e salute S.p.a.

In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Eventuali

ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

L'Atto del Governo n. 226 (*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*), all'articolo 19, prevede una novella all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici. Per approfondimenti si veda il relativo [dossier](#).

La novella in esame dispone quindi l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

Secondo la relazione illustrativa, tale norma si rende necessaria anche a seguito dell'emanazione del DPCM n. 57/2024 recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero che ha soppresso i Segretariati regionali trasferendone le competenze alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

In base all'articolo 13, comma 5, del DPCM n. 57/2024, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio quali uffici dirigenziali di livello non generale periferici. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma è ufficio di livello dirigenziale generale dotato di autonomia speciale (articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), del DPCM n. 57/2024). L'articolo 25 di tale DPCM ne disciplina le funzioni e l'organizzazione.

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 1, del D.L. 201/2024
Art. 63 <i>(Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)</i>	Art. 63 <i>(Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)</i>
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-	4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-

Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 1, del D.L. 201/2024
<p>legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.</p>	<p>legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.</p>

Il **comma 2** rende **permanente** - a decorrere dal 1° gennaio 2025 – la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per **l'organizzazione di spettacoli dal vivo** che presentino determinate caratteristiche, **con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Nel dettaglio, il comma in esame prevede che, al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di

spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, la proposta normativa mira a stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il regime semplificatorio di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, introdotto in via sperimentale, durante il periodo pandemico, sino al 31 dicembre 2021 e annualmente prorogato sino al 31 dicembre 2024.

In considerazione degli effetti incentivanti prodotti, nel corso degli anni, dal meccanismo previsto dal citato articolo 38-*bis*, comma 1, la presente disposizione è volta a rendere permanente la norma vigente, al fine di agevolare la realizzazione degli spettacoli dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, fornendo ulteriori stimoli alla crescita nel settore.

L'articolo 38-*bis*, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (L. n. 12/2020), più volte prorogato e modificato, prevede, nella sua formulazione vigente, che fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

In base al successivo comma 2 dell'art. 38-*bis*, la segnalazione indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e

dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. L'attività oggetto della segnalazione – ai sensi del comma 3 – può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. In base al comma 4, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. Infine, come recita il comma 5, ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il R.D. 635/1940 reca disposizioni in materia di pubblica sicurezza che riguardano, fra l'altro, anche gli spettacoli pubblici. In particolare, gli artt. da 140 a 143 disciplinano le modalità di controllo dei teatri e dei locali adibiti a spettacoli, attraverso commissioni comunali (art. 141-*bis*) e provinciali (art. 142) di vigilanza, nonché tramite il prefetto (art. 143). I compiti delle commissioni vigilanza sono indicati all'art. 141. I casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. 635/1940 attengono, rispettivamente: ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza, che interviene quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, nonché per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche; ai controlli del prefetto in merito al progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo.

Il regime della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

L'art. 19 della L. 241/1990 stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (**SCIA**), con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, co. 4, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008); tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni in questione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,

paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'art. 19-*bis* della L. 241/1990 detta poi specifiche disposizioni sulla cosiddetta "**SCIA unica**". Al riguardo, si segnala che il D.LGS. 222/2016 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti: nell'Allegato - Tabella A sono indicati, per ciascuna delle attività ivi elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Nella Sezione 5 sono elencate le attività di spettacolo o intrattenimento e i provvedimenti amministrativi richiesti, quasi tutti attualmente soggetti a comunicazione o autorizzazione.

Il **comma 3** inserisce la lettera *b-bis*) all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 203/2017 in materia di classificazione delle opere cinematografiche.

Nella sua formulazione previgente, l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 203/2017, stabilisce che la classificazione delle opere cinematografiche è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: a) opere per tutti; b) opere non adatte ai minori di anni 6; c) opere vietate ai minori di anni 14; d) opere vietate ai minori di anni 18.

La novella in esame introduce quindi un nuovo criterio di classificazione delle opere cinematografiche denominato «opere non adatte ai minori di anni 10».

La relazione illustrativa fa presente che dall'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 dicembre 2017, n. 203, si è manifestata l'esigenza di dare maggiore riconoscimento e rilievo agli sviluppi della personalità che intervengono nella età compresa tra 6 e 14 anni, tappe evolutive attualmente disciplinate alla lettera b) e c) dell'articolo 2, comma 2.

La proposta di modifica è espressione anche del lavoro svolto dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, composta da esperti nel settore tutela infanzia e adolescenza e prevede l'introduzione

di una ulteriore fascia di età, rispetto alle attuali, che ha riguardo ai minori di anni 10.

La modifica insiste sul riconoscimento da accordare ai fondamentali rilievi tipici della fase di sviluppo educativo, cognitivo e psicologico della fascia di età 6/11 anni. Profondamente diverso, infatti, è il grado di sensibilità dell'età evolutiva di un minore che, dalla scuola dell'infanzia, primo gradino del percorso di istruzione, accede alla scuola primaria, rispetto ad un minore che ha completato l'intero ciclo di studi dell'istruzione obbligatoria della scuola primaria.

Tale variazione non opera come divieto ma come parere di non adeguatezza della visione dell'opera da parte di un pubblico minore di anni 10, nell'ottica di garantire l'equilibrato bilanciamento tra protezione dell'infanzia, la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica e il principio di responsabilizzazione dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

Perseguendo inoltre l'obiettivo di recepire nel sistema italiano le buone prassi che in materia operano sullo scenario europeo ed internazionale e che già prevedono nei sistemi di classificazione la presenza della fascia di età in esame, si propone l'introduzione di una ulteriore fascia di età di seguito indicata "opera non adatta ai minori di anni 10".

Articolo 8 *(Misure urgenti in materia di formazione)*

L'**articolo 8**, costituito da un unico comma, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la nuova denominazione di «**Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali**». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola.

L'**articolo 8**, costituito da un unico comma, prevede che la Scuola dei beni e delle attività culturali assume la **nuova denominazione** di «**Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali**». La Scuola coordina i corsi di formazione erogati dal Ministero della cultura attraverso i propri uffici e istituti. Lo statuto determina le ulteriori attività di formazione e ricerca svolte dalla Scuola. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Quanto alle vicende che hanno interessato l'Istituto in questione, si ricorda che l'art. 67 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) aveva disposto l'istituzione, in una delle regioni dell'*ex* obiettivo Convergenza, di una **Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo** che doveva provvedere alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico e svolgere attività di ricerca nello stesso settore e che poteva avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico. Per lo svolgimento di tali attività era stato previsto un limite di spesa di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2012 al 2014**. L'atto costitutivo della Fondazione è stato approvato il [22 marzo 2013](#).

Successivamente, l'art. 5, comma 1-*bis*, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) – senza novellare l'art. 67 del D.L. 83/2012 – aveva ridefinito l'ambito di attività dell'Istituto, attraverso l'estensione al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ne aveva prorogato l'operatività fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 1-*ter* aveva previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, doveva essere adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assumeva la denominazione di “**Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo**”. Lo statuto della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato con D.I. 11 dicembre 2015 il quale ha disposto, in

particolare, che la Scuola stessa subentrava in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, i cui organi decadevano contestualmente all'emanazione dello stesso decreto.

L'art. 11, co. 3-*quater*, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), novellando l'art. 5, co. 1-*bis*, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), ha soppresso il termine finale del 31 dicembre 2017, previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

In base all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 86/2018 (L. n. 97/2018), la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo ha infine assunto la nuova denominazione di «**Scuola dei beni e delle attività culturali**», e le competenze, già previste a legislazione vigente, ad essa relative nonché le risorse necessarie al suo funzionamento sono state mantenute in capo al Ministero della cultura.

Le attività della Scuola sono riferite ai settori di competenza del Ministero della cultura e il suo [statuto](#) è stato conseguentemente adeguato. In base allo statuto vigente, aggiornato da ultimo nel 2021, la **Scuola dei beni e delle attività culturali** subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo.

La Scuola – che ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile - è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero della cultura. La sede centrale della Scuola è a Roma, presso il Ministero.

In particolare, la Scuola opera, tra l'altro, al livello di alta formazione attraverso un corso di perfezionamento internazionale denominato "Scuola del Patrimonio", al fine di sviluppare le competenze necessarie alla direzione di strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali, anche avvalendosi di collaborazioni con gli istituti del Ministero e dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello universitario e post-universitario, quali l'Istituto Superiore per la Conservazione e il restauro e l'Opificio delle Pietre dure. Essa opera al livello di alta formazione riservata a partecipanti stranieri, tramite una "Scuola Internazionale dei Patrimonio Culturale", al fine di sviluppare le competenze storiche, storico artistiche e di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale)

L'**articolo 9, comma 1**, prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il **comma 2** stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna: a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione; b) la necessità della spesa; c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il **comma 3** dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1, vale a dire su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Il **comma 4** stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

L'**articolo 9, comma 1**, prevede che, al fine di tutelare il patrimonio culturale, non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta normativa è finalizzata a sottrarre all'esecuzione forzata le risorse destinate ad assicurare funzioni pubbliche particolarmente meritevoli (i.e. tutela del patrimonio culturale) che frequentemente costituiscono oggetto di pignoramenti, pregiudizievoli del buon andamento dell'Amministrazione interessata.

Il **comma 2** stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 2, della L. n. 196/2009

(corrispondenti alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri e ai quali è affidata la realizzazione di ciascun programma di spesa dell'amministrazione interessata), individuano, periodicamente e con provvedimenti motivati, le somme destinate alle finalità di cui al comma 1, specificando per ciascuna:

- a) il vincolo normativo o provvedimentale di destinazione;
- b) la necessità della spesa;
- c) il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione.

Il **comma 3** dispone che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 1, vale a dire su fondi del Ministero della cultura non soggetti a esecuzione forzata in quanto destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Il **comma 4** stabilisce che i provvedimenti mediante i quali i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono trasmessi, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione. Dalla data della trasmissione il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme indicate nei provvedimenti.

Articolo 10***(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)***

L'**articolo 10, comma 1**, interviene sulla norma che consente al Ministero di destinare una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali dai suoi uffici dotati di autonomia o dagli enti controllati o vigilati, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. La novella precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisizione a vario titolo dei beni culturali stessi. Il **comma 2** sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi – a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 - della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio. Il **comma 3** autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione museo di fotografia contemporanea. Il **comma 4** dispone che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio - ufficio periferico del Ministero della cultura di cui è stata disposta la soppressione a completamento della riforma organizzativa del predetto Dicastero - continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

L'**articolo 10, comma 1**, modifica l'articolo 1, comma 338, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

La disposizione novellata prevede che il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli

uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La modifica in esame prevede che tali somme, versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinate alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, possano essere utilizzate anche per acquisire, a vario titolo, i beni culturali stessi.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (L. n. 213/2023)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10, comma 1, del D.L. 201/2024
Art. 1	Art. 1
338. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali.	338. Il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, nel corrispondente esercizio finanziario, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, anche mediante acquisizione a vario titolo dei beni stessi.

Il **comma 2**, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, modifica alcuni riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1-ter del D.L. n. 104/2019 (L. n. 132/2019).

L'**articolo 1-ter, comma 1**, del D.L. n. 104/2019 dispone che, **nelle more** dell'espletamento delle **procedure concorsuali** autorizzate ai sensi del DPCM 20 giugno 2019, nonché delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo da impiegare nelle **attività di accoglienza e vigilanza** nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e **previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente**, il MIBACT può **avvalersi della società Ales** (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività. A tali fini, alla società Ales S.p.A. è stato inizialmente assegnato un **contributo di € 5 mln nel 2019, € 330.000 nel 2020 ed € 245.000 nel 2021**. Successivamente, l'art. 1, comma 930, della L. n. 178/2020, nel novellare l'art. 1-ter, co. 1, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), ha stabilito che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 20 giugno 2019, e **comunque fino al 31 dicembre 2025**, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle **attività di accoglienza e vigilanza** nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e **previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente**, il MIBACT può **avvalersi** della società **Ales S.p.A.** per lo svolgimento delle medesime attività, nonché - in base alla **novella** - delle **attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (lett. a)**). In virtù della **novella** in esame, si è altresì precisato che **non si applichi l'art. 192, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (lett. b)**).

Sempre mediante detta **novella**, si è stabilito che alla **società Ales**, oltre alle **risorse già previste in precedenza**, fosse assegnato anche un **contributo** (inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021) pari a **5.845.00 euro nell'anno 2021** (era 245.000 euro per il 2021) e a **5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (lett. c)**).

Nello specifico, la **lettera a)** modifica il riferimento normativo contenuto nel comma 1, secondo periodo, inserendovi il richiamo all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) in luogo di quello al comma 2 dell'articolo 192 del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

A **non applicarsi**, dunque, al caso del rapporto tra Ministero e società Ales di cui all'articolo 1-ter del D.L. n. 104/2019, è l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del nuovo codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a società *in house*, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi

per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

Il comma 2 dell'articolo 192 del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), attualmente abrogato, disponeva che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuassero preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

La **lettera b)** sostituisce, al comma 2-*bis*, il riferimento normativo alla vigente disposizione (articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 36/2023) che disciplina le clausole sociali del bando di gara. La previgente disposizione era contenuta nell'articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016.

Il comma 2-*bis* dell'art. 1-*ter* del D.L. 104/2019, inserito dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), stabilisce che anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 nei casi di **affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società *in house*** del medesimo Ministero dei servizi di cui all'art. 117 del d.lgs. 42/2004 (cioè, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura), **trova applicazione l'art. 50 del d.lgs. 50/2016**.

L'articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, ora abrogato, prevedeva che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Per effetto della novella in esame, tale rinvio normativo è ora sostituito con il riferimento **all'articolo 57, comma 1, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023**, il quale prevede che, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi

dell'Unione europea, devono contenere specifiche **clausole sociali** con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al funzionamento della **Fondazione museo di fotografia contemporanea**.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, il Ministero della cultura, in data 21 marzo 2024, ha sottoscritto un accordo di valorizzazione finalizzato al proprio ingresso in qualità di socio ai fini della valorizzazione e tutela del patrimonio fotografico di cui la Fondazione è in possesso. Essa rileva altresì che l'[AC 2112-quinquies](#), recante “Autorizzazione di spesa in favore della *Fondazione museo nazionale della fotografia*” (già articolo 89, comma 2, del disegno di legge di bilancio per il 2025 – AC n. 2112), di cui il Presidente della Camera ha disposto lo stralcio, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, comunicato nella seduta dell'Assemblea n. 373 del [29 ottobre 2024](#)) autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Si ricorda che il 21 marzo 2024 è stato siglato [l'accordo di valorizzazione](#) ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), tra il Ministero della cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della **Fondazione Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo** (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo **l'ingresso del Ministero della cultura** nella compagine della fondazione e **modificandone la denominazione in Fondazione Museo nazionale della fotografia** (MUNAF) (si veda, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dell'accordo).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame, pari a 500.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022).

L'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha istituito nello **stato di previsione del Ministero della cultura un fondo** - più volte rideterminato - con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire secondo i **criteri** stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto interministeriale n. 189 del 4 maggio 2023, recante la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo menzionato.

Il **comma 4** dispone che la contabilità ordinaria intestata al **Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio** continua a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Segretariato regionale per il Lazio, Ufficio periferico del Ministero della cultura, a completamento della riforma ministeriale in atto, avviata prima con il n. D.P.C.M. 167/2023, proseguita poi con il D.P.C.M. n. 57/2024 e successivi decreti attuativi, verrà soppresso con successivo trasferimento delle relative funzioni alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, istituto dotato di autonomia speciale. La *ratio* dell'intervento normativo è, dunque, quello agevolare la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati.

In base all'art. 20 del DPCM n. 57/2024 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), sono uffici periferici del Ministero: a) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; b) le Direzioni regionali Musei nazionali; c) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura; d) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; e) gli Archivi di Stato; f) le Biblioteche pubbliche statali.

Secondo l'art. 24, comma 2, lettera a), n. 1), suddetto regolamento, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma è ufficio di livello dirigenziale generale dotato di autonomia speciale.

Articolo 11 *(Misure urgenti concernenti il Ministero della cultura)*

L'**articolo 11, comma 1**, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale. In particolare, la disposizione in esame espunge il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente, differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale la quota in questione deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e stabilisce infine che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione. Il **comma 2** estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa. Lo stesso comma stabilisce inoltre che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., poi riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sono soggetti alla destinazione sopra richiamata, in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente.

L'**articolo 11, comma 1**, modifica l'articolo 1, comma 363, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

La disposizione qui novellata stabilisce che, a **decorrere dal 2020**, una quota dei **proventi** - prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento - derivanti dalla **vendita dei biglietti** di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa da destinare, ai sensi del comma 362, al

personale non dirigenziale del Ministero della cultura per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere **destinata** a remunerare le prestazioni per il **lavoro straordinario del personale** del Ministero della cultura.

Viene fissato un **tetto massimo** alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a **10 milioni** di euro annui e si precisa che ciò è disposto in **deroga ai limiti finanziari** disposti dalla normativa vigente.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

La novella in esame:

- elimina il riferimento ai proventi prodotti nell'anno precedente;
- differisce dal 31 luglio al 15 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura;
- stabilisce che tale destinazione costituisce ora una facoltà e non più un obbligo per l'amministrazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (L. n. 160/2019)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 201/2024
Art. 1	Art. 1
363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro	363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, può essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (L. n. 160/2019)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 201/2024
annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.	disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

Il **comma 2** modifica l'articolo 1-ter, comma 4, del D.L. n. 104/2019 (L. n. 132/2019).

Il testo previgente della disposizione qui novellata prevede che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3 della stessa, vale a dire i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati – con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura – in deroga a quanto disposto dall'art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017 – per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e musei, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

L'art. 23, co. 1, del d.lgs. 75/2017 prevede che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per

il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il comma 2 prevede che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'articolo 24, comma 2, del DPCM 57/2024 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*) elenca gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura mentre il comma 3 dello stesso articolo reca l'elenco dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.

La novella in esame estende quindi anche ai **luoghi della cultura dotati di autonomia speciale** la disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati dai medesimi istituti e luoghi della cultura all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

La relazione illustrativa specifica che l'estensione normativa in questione riguarda “tutti i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura (musei, parchi archeologici, complessi monumentali, gallerie ecc.)”.

La medesima novella prevede che anche gli introiti derivanti dai trasferimenti di risorse tra le disponibilità delle Soprintendenze speciali ed autonome o i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., che possono essere disposti dal Ministero della cultura per essere poi riassegnati allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero sono destinati - in aggiunta alle finalità già previste a legislazione vigente - alla remunerazione delle particolari

condizioni di lavoro del personale del Ministero della cultura coinvolto in specifici progetti locali presso istituti e luoghi della cultura

L'articolo 2, comma 8, del D.L., n. 34/2011 (L. n. 75/2011) prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3¹, del DPR n. 240/2003 (*Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale*), che al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo e della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

¹ Tale disposizione stabilisce che al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma 2 (sono le entrate da proventi diversi da quelle che pervengono alla soprintendenza mediante ordini di pagamento del competente centro di responsabilità) sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (D.L. n. 104/2019 – L. 132/2019)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11, comma 2, del D.L. n. 201/2024
Art. 1-ter	Art. 1-ter
<p>4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.</p>	<p>4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3 nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e luoghi della cultura all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi della cultura nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.</p>

Articolo 12 *(Disposizioni finanziarie)*

■ L'**articolo 12** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Nel dettaglio, l'**articolo 12** stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame, con esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 (alle cui rispettive schede di lettura si rinvia), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 13** dispone in relazione all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

In particolare, l'**articolo 13** stabilisce – *in un unico comma che tuttavia risulta numerato come comma 2 nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale* – che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GU (vale a dire il 28 dicembre 2024).